COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

(D.Lgs.15.11.1993, n.507)

Capo I

Disposizioni generali

Art.1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina nel territorio di questo Comune, le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15.11.1993, n.507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art.2
Ambito delle applicazioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.3
Classificazione del Comune

A norma dell'art.2 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, il Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n. 20.836 abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe approvate con determina del Sindaco.

Art.4
Forme di gestione del servizio

1) Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito come previsto dall'art.25 del D.L.vo 15.11.1993, n.507:

a) In forma diretta;
b) In concessione ad apposita azienda speciale ex art.22, comma 3, lettera c) L.08.06.90 n. 142;
c) In concessione alla Ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Dir. Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.L.vo 507/93.

2) Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà di volta in volta, valutato l'interesse dell'Ente, la forma di gestione.

3) Nel caso che venga prescelta una delle due forme di cui alla lettera b) e c) con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato d'oneri. In ogni caso il servizio è unico ed inscindibile, talché qualunque sarà la forma di gestione prescelta e deliberata, essa riguarderà, comunque, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Art.5
Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate dal Sindaco entro la data fissata da norme di legge statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detto provvedimento, anche se approvato successivamente dall'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art.6
Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario Responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso della gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il Funzionario responsabile entro il mese di Gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore delle finanze e al Segretario Generale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Capo II

Imposta sulla pubblicità

Art.7
Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche

affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.8
Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.9
Modalità dell'applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art.10
Maggiorazione riduzione d'imposta

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.11
Pubblicità luminosa o illuminata

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità' ordinaria illuminata s'intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art.12
Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art.13
Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere seguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.032,90.

Art.14
Pubblicità effettuata su spazio o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione pari a € 51,65 fermo restando l'applicazione della tassa O.S.A.P.

Art.15
Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

Art.16
Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per l'anno solare è risultante dalla tariffa deliberata a norma del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 riportata in allegato A del presente regolamento.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione.

Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al comma 1° per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico - pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra metri quadri 5,50 e metri quadri 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiore a metri quadri 8,50, la maggiorazione è del 100%.

Art.17
Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura risultante dalle tariffe deliberate ed allegate al presente regolamento sotto la lettera A per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dall'art.16 ultimo comma o penultimo comma, del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato

la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Art.18
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di cui all'allegato A.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione la relativa tassa.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla relativa tariffa.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art.19
Pubblicità viaria

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa è quella di cui all'allegato A.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica e il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a mt.4,50 dal piano stradale.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di cui all'allegato A.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di casa di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

Art.20
Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Art.21
Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso nei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali o alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
g) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, e di ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art.22
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento e successivi è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale nei modi e nei termini previsti dal Decreto legislativo del 31.12.1992 n. 546.

Art.23
Rimborsi

Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi pari al tasso legale d'interesse, vigente tempo per tempo, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.24
Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato con il procedimento della riscossione coattiva al cui D.P.R. 28.01.1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di riscossione coattiva il Funzionario Responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Capo III
Diritto sulle pubbliche affissioni

Art.25
Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi

nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.3, comma 3, del D.L.vo 15.11.93, n. 507, il comune di Misilmeri è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq.260, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1993 ammonta complessivamente a n. 21.692 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato C, distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art.3 - comma 3 - del D.L.vo n. 507/1993 ed ammontano complessivamente a mq.260.

Il comune consente l'effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. D.L.vo n. 507/1993, nella misura massima di mq.78, pari al 30% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni determinate nella tabella riepilogativa di cui all'allegato D che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennalmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico - economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.17 comma 2, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennalmente con determina del Sindaco e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base d'asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "Pubblico servizio".

Provvederà, inoltre alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg.15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

Art.26
Diritto sulle pubbliche affissioni

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, ed è quello risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 ed allegate al presente regolamento.

Art.27
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art.13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art.28
Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali, che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti Pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
e) per gli annunci mortuali.

Art.29
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esse svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti dell'autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello stato, delle regioni o delle Provincie in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.30
Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg.10. dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg.90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art.31
Affissioni di urgenza, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. Qualora il servizio sia affidata in concessione ai sensi dell'art.28 del D.L.vo n.507/93, tale maggiorazione è attribuita in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il servizio, in deroga alle prenotazioni per affissioni ordinarie ed in caso di richiesta specifica di affissione urgente, nelle ore notturne, nei giorni festivi, ove richiesto.

Art.32
Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.22 e 24 del presente regolamento.

Capo IV
Sanzioni tributarie, amministrative e interessi

Art.33
Sanzioni tributarie

Per le sanzioni tributarie si rinvia al provvedimento del Sindaco n. 4 del 22.3.2007.

Art.34
Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulla pubblica affissione

e per le relative soprattasse si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale di interesse, vigente tempo per tempo e con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art.35
Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,90 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio hanno facoltà, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, di procedere all'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero alla rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art.15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere rimossi e sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché nel tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Capo V
Disposizioni finali e transitorie

Art.36
Disposizioni transitorie
(abrogato)

Art.37
Disposizioni finali
(abrogato)

Art.38
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.23 della legge 7.8.1990 n.241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.39
Variazione del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30gg. successivi all'ultimo giorno della predetta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.40
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Leg.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Art.41
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2007, giusto quanto previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.

Allegato «A»

Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

*Vedi "**Le tariffe ICP in vigore**" pubblicate sulla stessa pagina web che contiene il presente regolamento*

Allegato «B»

Piano generale degli impianti pubblicitari

Vedi nuovo allegato "B" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30.4.2015, pubblicato sulla stessa pagina web che contiene il presente regolamento

Allegato «C»

Piano generale degli impianti affissionistici

Vedi nuovo allegato "C" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30.4.2015, pubblicato sulla stessa pagina web che contiene il presente regolamento

Allegato «D»

Ubicazione degli impianti pubblicitari

Vedi nuovo allegato "D" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 30.4.2015, pubblicato sulla stessa pagina web che contiene il presente regolamento

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 23/02/1995, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della sezione centrale del CO.RE.CO. (decisione n.3646/3595 del 09/03/1995), è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 28/03/1995 al 12/04/1995.-

Il presente testo è coordinato con le modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17 aprile 2007. Per l'entrata in vigore vedi art.41 del regolamento stesso.-